## QUOTA 100: VECCHIE E NUOVE REGOLE?

Al momento non ci sono precise indicazioni sul suo destino.
Quel che è certo è che durerà un altro anno terminando in anticipo rispetto a quanto previsto

a cura di Gianni Tel



SI CONTINUA A PARLARE IN QUESTO ULTIMO MESE DEL PROGRAMMA DEL NUOVO GOVERNO GIALLO-ROSSO E TRA I 29 TEMI GUIDA INDICATI, C'È ANCHE IL CAPITOLO PENSIONI.

Sembra che il destino di "Quota 100" (38 anni di contribuzione e 62 di età) sia in bilico e tra le ipotesi avanzate si è delineata la rimodulazione delle finestre mobili, l'innalzamento dei requisiti e il taglio di un anno della fase sperimentale (2019-2020 anziché 2019-2021).

EKP EKT ESB E

L'accordo raggiunto tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, mentre sembra consolidare le aspettative future per il reddito e la Pensione di Cittadinanza, pone alcune ombre su "Quota 100".

Al momento tra le ipotesi accreditate, oltre alla chiusura anticipata al 31 dicembre 2020, c'è quella dell'allungamento delle finestre mobili, non più tre mesi per il settore privato e sei mesi per gli statali, utilizzando magari il modello "Opzione Donna", dove le finestre mobili per l'accesso sono molti più ampie (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome). L'altra ipotesi è quella dell'innalzamento del minimo contributivo, non più 38 anni ma passando a 39: in questo caso si parlerebbe di "Quota 101".

Va chiarito, poi, che per questa prestazione è previsto un assegno più magro, visto che si cessa prima l'attività lavorativa (62 anni) e quindi ci sono meno anni di contribuzione. Inoltre, il coefficiente di calcolo applicato è più basso per le età più piovani, dato che il montante accumulato viene spalmato su più anni di eroganione. Secondo calcoli ministeriali, il taglio della pensione cresce dal 5% carra in caso di anticipo di un solo anno mentre va oltre il 30% se l'anticipo supera i 4 anni.

Se si tiene conto però che la prestazione si percepisce per più tempo, la riduzione passa allo 0.22% per un solo anno di anticipo, mentre è del 9% per chi lascia il lavoro quest'anno anziché nel 2025 (al compimento di 67 anni di età per la vecchiaia).

Sempre l'attuale legge in vigore prevede anche la non cumulabilità di "Quota 100" con i redditi da attività lavorativa superiore a 5.000 euro l'anno. Divieto che durerà fino alla data in cui il pensionato compia l'età di vecchiaia, ossia 67 anni. È questa una condizione che scoraggia gran parte degli aventi diritto a cominciare, per esempio, dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti) che sono obbligati a cessare le loro attività per accedere a questa nuova prestazione, nonché chi possiede elevata professionalità che, come è noto, se va in pensione si dedica a prestare consulenze.

Recentemente, il presidente Pasquale Tridico, dell'Inps, ha sottolineato che "Quota 100" è una misura che «si può sopportare». Nel dettaglio ha indicato che ad oggi i pensionamenti sono poco più di 170mila con un risparmio di spesa di circa 1,5 miliardi di euro e che per il 2021, invece, a fronte della spesa di 7,9 miliardi, ne dovrebbero bastare quattro.

"Quota 100", quindi, è sostenibile ed è per questo che sia secondo la "Fornero", ma anche secondo lo stesso presidente dell'Inps, è giusto che rimanga in vigore. Come accennato, anche Elsa Fornero ha cambiato idea e si è schierata dalla parte di "Quota 100" e ha ribadito che, pur non essendo favorevole alla ratio del provvedimento, si augura che questa misura non venga toccata dal nuovo Governo, così da tu-

telare quei lavoratori che, in questi mesi, si sono fatti un piano di uscita dal lavoro, contando sulla possibilità di andare in pensione all'età di 62 anni (e a fronte di 38 anni di contributi), grazie a "Quota 100".

## » CUMULABILITÀ **CON I REDDITI**

L'Inps, tra l'altro, ha chiarito recentemente (circolare n. 117/2019) la norma che rende la pensione "Quota 100" non cumulabile con i redditi da lavoro fino alla maturazione dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia (cioè fino all'età di 67 anni, nel 2019/2020, ma destinata a crescere nel futuro).

Nella circolare, inoltre, l'Inps comunica ai dipendenti che saranno passate al setaccio le loro posizioni reddituali al fine di accertare l'eventuale presenza di redditi da lavoro dipendente o autonomo, che non sono cumulabili con la pensione ricorrendo qualora all'aiuto dell'Agenzia delle Entrate. Per conseguire "Quota 100" l'Inps sottolinea che occorre cessare il lavoro dipendente e anche i redditi da lavoro autonomo, eccetto quelli di lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui. In tabella sono indicati i redditi che invece non rilevano.

Questi redditi sono quelli che hanno sostituito i "voucher" che per defini-

zione di legge "non costituiscono reddito". I pensionati dovrebbero teoricamente presentare all'Inps apposita dichiarazione relativa allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, di lavoro dipendente o autonomo, da cui derivano redditi incumulabili. Tuttavia l'apposito "Modello Quota 100" non è ancora disponibile e la dichiarazione non va fatta in caso di reddito inferiore a 5.000 euro annui per attività autonoma occasionale.

Il cantiere pensioni dunque resta aperto con la scritta "Lavori in corso". La conferma arriverà dalla versione definitiva del programma su cui si muoverà il Governo giallo-rosso. Nel testo sono entrate due misure care al Pd, ma sulle quali i Cinque Stelle hanno mostrato già attenzione: la nascita della "pensione di garanzia" per i giovani e la proroga di "Opzione Donna". Due interventi non certamente a costo zero. Anche per questo motivo si continua a guardare ad una modifica di "Quota 100", sulla quale al momento non ci sono precise indicazioni. Le modifiche probabilmente saranno valutate prima della composizione della prossima manovra di bilancio. Infine, in applicazione della partico-



lare normativa, attraverso la propria presenza capillare su tutti il territorio nazionale il Patronato 50&PiùEnasco può offrire gratuitamente per "Quota 100" i seguenti servizi:

- verifica del diritto alla pensione anticipata "Quota 100":
- calcolo dell'importo presunto di pensione:
- calcolo dell'importo di pensione di vecchiaia anticipata;
- calcolo del differenziale (minore importo) tra "Quota 100" pensione di vecchiaia/anticipata;
- consulenza sulla combinazione più efficace per accedere alla pensione con la decorrenza più immediata ed il migliore beneficio economico;
- valutazione della contribuzione accredita o da accreditare;
- verifica delle opportunità di incrementare la contribuzione per raggiungere il diritto e valutazione della relativa convenienza come ad esempio nel caso di riscatto laurea, riscatto contribuzione omessa, ricongiunzione da Casse Professionali, cumulo tra gestioni Inps, accredito servizio militare, periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, maggiorazione figurativa per lavoratori invalidi.

È una scelta che non va fatta a cuor leggero e non può generare dubbi. 50&Più Enasco con oltre 50 anni di esperienza offre il supporto necessario per una decisione così delicata.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento: www.50epiuenasco.it.

## REDDITI DI LAVORO AUTONOMO CHE NON RILEVANO

- Indennità di amministratori locali e indennità per cariche pubbliche elettive;
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro;
- utili da associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità guidice di pace, giudici onorari aggregati, giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- redditi da attività socialmente utili:
- trasferte e missioni fuori dal comune;
- rimborsi spese di viaggio vitto e alloggio;
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

## QUALCHE ALTERNATIVA AL CREDITO D'IMPOSTA

Una nuova norma
riconosce ai contribuenti
la facoltà di optare
al posto delle detrazioni
di riqualificazione
energetica e di riduzione
di rischio sismico
per uno "sconto"
sul corrispettivo dovuto
a chi esegue i lavori

a cura di Alessandra De Feo



IL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, HA INTRODOTTO LA POSSIBILITÀ PER I CONTRIBUENTI DI CEDERE IL PROPRIO CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE ALL'ACQUIRENTE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, di cui all'art. 16, comma 1-septies del D. L. 4 giugno 2013, n. 63, il cosiddetto "Sisma Bonus Acquisti". Per delineare e indicare le modalità e i termini di esercizio di questa opzione, è intervenuto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento del 31 luglio 2019.

L'oggetto della norma consiste nella possibilità, riconosciuta al contribuente avente diritto alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di optare, al posto dell'uso diretto, per un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'esercizio dell'opzione deve essere comunicato con appositi modelli mediante canali predisposti nel sito internet o presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate tramite Pec, pena l'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione deve contenere, altrimenti non è ammissibile, la denominazione e il codice fiscale del soggetto che ha diritto alla detrazione, la tipologia dell'intervento effettuato, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'anno di sostenimento della spesa, l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante), nonché i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto, con annessa la data in cui è stata esercitata l'opzione, l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione, con la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato. Per detti interventi, di cui al presente articolo, diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del Decreto Legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l'opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato. L'ammontare del contributo (dello sconto contributo) è pari alla detrazione dell'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico previsti dagli artt. 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni indicate in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.